

Nota sentenza a cura di Paolo Comuzzi

La sentenza

La sentenza che vogliamo segnalare è la seguente: Cassazione 31220/2019 (Sezione III penale).

Il tema che viene trattato

Il tema che viene trattato in questa sentenza concerne il rapporto tra le presunzioni tributarie (articolo 32 d.P.R.600/1973) e la misura cautelare reale del sequestro.

Commenti

La Corte di Cassazione nel respingere il ricorso avverso il provvedimento formula i seguenti principi:

1. Per consolidato orientamento giurisprudenziale le presunzioni legali previste nell'articolo 32 del d.P.R. 600/1973 non sono di per sé sole una fonte di prova in merito al reato (non bastano per provare che vi sia stato un reato) ma hanno un valore indiziario e sono sufficienti per la applicazione di una misura cautelare; questo il principio generale, molto chiaro, che viene affermato dalla Corte e quindi si deve passare al modo in cui le presunzioni sono applicate (in sostanza deve essere garantita una corretta applicazione delle stesse).
2. In merito alla corretta applicazione delle stesse sorge il tema del “doppio binario” in quanto la Corte di Cassazione afferma in modo chiaro che *“La Giurisprudenza di legittimità in materia tributaria ritiene che la presunzione di cui all'articolo 32 cit. possa essere superata solo se il contribuente offra una analitica giustificazione delle operazioni bancarie rilevate”*.

La prova richiesta in sede tributaria è molto rigorosa (abbiamo una inversione dell'onere probatorio) e deve essere una prova analitica (riferita quindi alle singole operazioni) e non una prova di carattere generico e globale.

Quello che però mi interessa sottolineare è il collegamento che esiste tra il mondo del processo penale e quello del processo tributario: nel momento in cui la Corte di Cassazione richiama la giurisprudenza tributaria di fatto conferma che solo un corretto agire sul piano dell'accertamento genera una corretta applicazione delle presunzioni e quindi consente la applicazione della misura cautelare.